

LUCIANI. Ebbene parlerò. L'emendamento, che io ho proposto all'articolo 27, mira in fondo a non privare i magistrati di un mezzo per impugnare le sentenze, che è concesso ai malfattori volgari.

Secondo il sistema del disegno di legge i provvedimenti dati dai Consigli disciplinari locali danno adito all'appello alla Corte suprema disciplinare, mentre i provvedimenti dati dalla Corte suprema disciplinare non sono soggetti ad alcun gravame.

Comprendo questa disposizione generica, la quale è suggerita da due ordini di considerazioni; in primo luogo dalla opportunità di rendere definitivi questi giudicati disciplinari; in secondo luogo, dalla considerazione più importante, che mancherebbe addirittura l'organo superiore al quale dovrebbe rivolgersi il gravame.

Ma io domando: perchè si vuol negare ai magistrati, per impugnare delle decisioni, che li colpiscano nel loro onore, nella loro carriera, nel loro avvenire, di poter invitare la Corte suprema disciplinare a ritornare sulle sue deliberazioni?... (*Interruzioni*).

Mentre in quei casi, secondo l'articolo 688 e seguenti del codice di procedura penale, questa facoltà è data anche a volgari delinquenti? Non c'è davvero ragione che legittimi tale anomalia!

È noto che, nella materia della revocazione, il vigente codice di procedura penale è stato giudicato deficientissimo, e che la stessa materia è invece molto accuratamente disciplinata nel progetto di riforma alla procedura penale che da vari anni, e chi sa ancora per quanti altri! pende davanti alla Camera, progetto che per tale riguardo è stato encomiato da quanti si occupano di questi studi. Nel formulare la disposizione che completerebbe quest'articolo, mi sono ispirato principalmente alle disposizioni in esso accolte; spero quindi che, sia per la ragione che mi ha indotto a fare la proposta, sia perchè mi sono studiato di formularla su buoni esempi, la Commissione e il ministro vorranno accettarla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FORTIS, *relatore*. Ecco un caso nel quale riconosciamo che l'onorevole Luciani ha fatto delle osservazioni molto giuste.

Io avevo già previsto che qualche caso di revocazione potesse ammettersi, ed il ministro ugualmente. Solamente questa

idea sopravvenuta non aveva trovato la sua formula, che non potrebbe essere, secondo me, e credo anche, secondo l'onorevole ministro, quella presentata dall'onorevole Luciani, bensì quest'altra: è ammesso il rimedio della revocazione nei casi e nelle forme da stabilirsi nel regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Luciani, accetta?

LUCIANI. Sissignore.

PRESIDENTE. Allora l'ultimo capoverso resta completato col periodo testè indicato dal relatore:

« È ammesso il rimedio della revocazione nei casi e nelle forme da stabilirsi con regolamento ».

Con quest'aggiunta, pongo a partito l'articolo 27.

(*È approvato*).

Art. 28.

L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione civile o penale che proceda dal medesimo fatto, anche pendente il procedimento civile o penale e qualunque ne sia il risultato, salvo le disposizioni seguenti.

(*È approvato*).

Art. 29.

Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio dal giorno in cui sia stato emesso contro di lui il mandato di cattura o di comparizione.

Il ministro della giustizia può tuttavia concedere al magistrato sospeso o alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente i quattro quinti dello stipendio.

In caso di assoluzione o di non luogo a procedere gli arretrati dello stipendio saranno restituiti detratta la somma percetta per assegno alimentare, salvo che apertosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, il tribunale disciplinare disponga altrimenti.

(*È approvato*).

Art. 30.

Il magistrato condannato alla pena della reclusione per qualsiasi tempo o alla pena della detenzione per un tempo superiore a sei mesi, è destituito di diritto, salvo al tribunale disciplinare di stabilire se alla destituzione debba essere aggiunta la perdita totale o parziale della pensione.